Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **123**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri, di Iglesias.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri, di Iglesias (Cagliari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **124**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale « Paolo Dogamari », di Prato.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale « Paolo Dogamari », di Prato, (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **125**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Vaccarini », di Catania.

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Vaccarini », di Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **126**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa Maria Ausiliatrice », con sede in Brescia, dell'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa Maria Ausiliatrice », con sede in Brescia, dell'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 66. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **127**.

Estinzione dell'opera pia « Fondazione Vittorino Di Camillo », con sede in Roma.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Fondazione Vittorino Di Camillo », con sede in Roma, viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 64. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine al comune di Villacidro per la ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 9 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1964, con il quale è stato concesso al comune di Villacidro, per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 5.513.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 9 aprile 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Villacidro, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Villacidro dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 9 aprile 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Villacidro il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 251

(3304)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine al comune di Sannicandro Garganico per la ultimazione dei lavori di costruzione del nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, con il quale è stato concesso al comune di Sannicandro Garganico, per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 2.745.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 20 aprile 1965;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Sannicandro Garganico nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Sannicandro Garganico dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 20 aprile 1965 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Sannicandro Garganico il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 242

(3305)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 313, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1968, registro n. 13, foglio n. 320, con il quale l'avv. Carlo Maccaroni, membro della citata commissione quale rappresentante della Intersind, è stato sostituito dall'ingegnere Carlo Scarpellini;

Vista la nota n. 1258 dell'11 dicembre 1968 con la quale l'associazione sindacale Intersind - Delegazione di Genova - prospetta la necessità di sostituire, in seno alla commissione stessa, il proprio rappresentante ingegnere Carlo Scarpellini con il dott. Renato Fraticelli;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Renato Fraticelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Savona, quale rappresentante della Intersind, in sostituzione dell'ing. Carlo Scarpellini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 349

(3519)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 315, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota n. 2096 del 15 novembre 1968 con la quale la unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Teramo prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante ragioniere Corrado Cugnini con il sig. Luigi Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Luigi Zecca è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Teramo, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del rag. Corrado Cugnini.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1969
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 348

(3520)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sità nel comune di Scalea.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico ed immediate vicinanze nel comune di Scalea;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Scalea (Cosenza);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Scalea, dei signori Gaetana e Alfonso Cupido e dei signori Biagio Attilio Russo e Vincenza Oliva; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, lo obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè avendo come fulcro il centro storico di Scalea che si abbarbica con pittoreschi insediamenti urbani lungo le estreme pendici dei colli che in quel punto scoscendono verso la marina, costituisce una mirabile composizione urbana di casette che si snoda lungo tortuose viuzze e ripide scalinate, valicate da caratteristici aerei archi di collegamento; arricchiscono l'effetto plastico del complesso i profili delle chiese e dei grandiosi palazzi che formano praticamente una cortina continua verso il mare, mentre l'abitato, adagiato quasi fosse un'immensa gradinata al pendio del colle, si staglia su un mosso ed ubertoso paesaggio che si articola fra dirupanti colli e pianori a quota assai elevata da cui si gode la vista del mare e della costa sino al capo di Cirella coronato dai ruderi dell'antico stesso abitato;

Decreta:

La zona del centro storico ed immediate vicinanze sita nel territorio del comune di Scalea (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: cominciando da nord tratto del torrente Carpino che segna il confine tra il comune di Scalea e quello di S. Nicola Arcella sino alla sua intersezione con la strada comunale Petroso a nord del mappale 19 (del foglio 1), tratto della strada comunale Petroso sino al suo incrocio con la strada statale n. 18, strada statale n. 18 sino al suo incrocio con la strada vicinale Petroso, tratto della strada vicinale Petroso sino a raggiungere il fosso Foce sino alla sua confluenza col torrente canale di Sopra. Tratto del torrente canale di Sopra, i mappali 209-208 del foglio n. 4 sino alla strada comunale Cappella S. Biagio breve tratto di questa strada indi i mappali 14, 16, 28, 85, 86, 88 e 89 del foglio n. 7 ed i mappali 19, 17 e 177 del foglio n. 9 sino alla strada provinciale Scalea-Mormanno, breve tratto di detta strada sino al suo incontro con la strada comunale Cotura, tratto della strada comunale Cotura indi il mappale 182 del foglio n. 9, il canale Tirello o Tirollo sino alla sua intersezione con via del Lauro, via del Lauro, piazza Caloprese, via Telesio cioè il percorso della strada litoranea Tirrena Inferiore n. 18 nel centro abitato, altro tratto del suo percorso sino al mappale 118, il mappale 118 del foglio n. 1, il fosso Petroso sino al suo sbocco nel mare, da questo punto la battigia del mare sino alla foce del torrente Carpino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Scalea provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 marzo 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 23 del mese di maggio 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie della Calabria sita in piazza Europa n. 14, Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere il seguente ordine del giorno:

1) SCALEA - Vincolo del centro storico ed immediate vicinanze.

(*Omissis*).

Il nuovo vincolo preposto è così descritto:

Il territorio del comune di Scalea racchiuso nel seguente tracciato:

Cominciando da nord tratto del torrente Carpino che segna il confine tra il comune di Scalea e quello di S. Nicola Arcella sino alla sua intersezione con la strada comunale Petrosa a nord del mappale 19 (del foglio 1), tratto dalla strada comunale Petrosa sino al suo incrocio con la strada statale n. 18, strada statale 18 sino al suo incrocio con la strada vicinale Petroso, tratto della strada vicinale Petroso sino a raggiungere il fosso Foce sino alla sua confluenza col torrente canale di Sopra. Tratto del torrente canale di Sopra, i mappali 209-208 del foglio n. 4 sino alla strada comunale Cappella S. Biagio breve tratto di questa strada indi i mappali 14, 16, 28, 85, 86, 88 e 89 del foglio n. 7 ed i mappali 19, 17 e 177 del foglio n. 9 sino alla strada provinciale Scalea-Morimanno, breve tratto di detta strada sino al suo

incontro con la strada comunale Cotura, tratto della strada comunale Cotura indi il mappale 182 del foglio n. 9, il canale Tirello o Tirollo sino alla sua intersezione con via del Lauro, via del Lauro, piazza Caloprese, via Telesio cioè il percorso della strada litoranea Tirrena inferiore n. 18 nel centro abitato, altro tratto del suo percorso sino al mappale 118, il mappale 118 del foglio 1, il fosso Petrosa sino al suo sbocco nel mare, da questo punto la battigia del mare sino alla foce del torrente Carpino.

(*Omissis*).

Dopo serena discussione, messa ai voti la presente proposta di vincolo essa viene approvata all'unanimità eccezion fatta per il sindaco di Scalea, il quale esprime il desiderio di astenersi. Il presidente, constatata la maggioranza di assensi per il vincolo proposto, dichiara a nome della commissione, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato l'ampliamento del vincolo paesistico ed ambientale del comune di Scalea secondo i limiti proposti dalla soprintendenza e già specificati sopra.

(3432)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1969.

Sessione ordinaria di aprile 1969 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1969 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici e l'eventuale iscrizione in un albo professionale con l'indicazione della data di decorrenza.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

b) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 15 marzo 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1969
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 172

(3526)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Delle Anime », in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della cicolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera dell'amministrazione provinciale di Ferrara in data 1° agosto 1968, n. 11737, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Delle Anime » di km. 6+279;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ferrara in data 11 gennaio 1969, n. 13295/3;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Si dichiara « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « Delle Anime », che permette il collegamento diretto tra la strada statale n. 16 e la strada statale n. 495, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali o provinciali già dichiarate a precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti, il segnale « Dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrati da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto disposto dall'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continue e discontinue, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolari I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza, e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(3395)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel territorio del comune di Montecorice.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona litoranea sita nel territorio del comune di Montecorice;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo di Montecorice;

Vista l'opposizione, che si dichiara respinta, presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte del comune di Montecorice;

Considerato che il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perché: la zona ricca di suggestive visioni panoramiche, con centri abitati caratteristici e armonicamente fusi nell'ambiente, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, godibile dagli innumerevoli belvederi, accessibili al pubblico offerti dalle strade che si svolgono in quelle località, lungo propaggini collinari, pittorescamente rivestite di spontanea vegetazione di pini e aperte alla vista dei due ridenti seni marittimi di Ogliastro e di Agnone, a sud-est di Punta Licosa e inoltre forma con i suoi abitati un complesso di cose immobili avente valore estetico-tradizionale;

Decreta:

La zona litoranea, sita nel territorio del comune di Montecorice (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: Mare Tirreno, confine comunale di Castellabate, strada statale 267, tratturo che da « Case del Conte » conduce alle quote 72, 120, 247, 242, 151, compreso il centro abitato di Montecorice dalla quota 133 per il tratturo alle case Ariola alla quota 156, per lo stesso alla quota 39 per il rio Roviscelli al ponte sulla strada statale 267; da questa dal km. 30+600 lungo il tratturo che dalle « Case Milée » si perviene all'abitato di Ortodonico ed al confine comunale di Serramezzana e S. Mauro Cilento. Nella suddetta zona sono compresi anche i centri abitati di: Resaine, S. Nicola dei Lembo, S. Nicola a Mare e Agnone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Montecorice provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 25 (Stralcio)

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno diciannove dicembre, alle ore dieci, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) MONTECORICE - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera;

(*Omissis*).

La commissione delibera di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (nn. 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona litoranea del comune di Montecorice così delimitata Mare Tirreno, confine comunale di Castellabate, strada statale 267, tratturo che da « *Case del Conte* » conduce alle quote 72, 120, 247, 242, 151, compreso il centro abitato di Montecorice dalla quota 133 per il tratturo alle case Ariola alla quota 156, per lo stesso alla quota 39 per il rio Rodinelli al ponte sulla strada statale 267; da questa dal km. 30+600 lungo il tratturo che dalle « Case Milée » si perviene all'abitato di Ortodonico ed al confine comunale di Serramezzana e S. Mauro Cilento. Nella suddetta zona sono compresi anche i centri abitati di: Resaine, S. Nicola dei Lembo, S. Nicola a Mare e Agnone.

Detta zona risulta rappresentata nella planimetria allegata come parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(3469)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « I PACK-INA 69 - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento - trasporti industriali interni - macchine per l'industria alimentare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I PACK-INA 69 - Mostra Internazionale imballaggio e confezionamento - trasporti industriali interni - macchine per l'industria alimentare », che avrà luogo a Milano dal 4 al 10 ottobre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 marzo 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(3396)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte dell'abitato del comune di Montecatini Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 settembre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte dell'abitato di Montecatini Terme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge all'albo del comune di Montecatini Terme;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché ha peculiare carattere di bellezza sia per la presenza di estesi giardini e parchi, sia per l'esistenza di esempi di edifici con caratteristiche architettoniche risalenti, parte alla fine del XVIII secolo, parte al periodo in cui era più viva la corrente decorativo-floreale che pur ha lasciato di sé esempi meritevoli di essere conservati quali testimonianze di un periodo di arte, fatti questi che fanno della zona in questione un complesso di cose immobili e spazi verdi, aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Parte dell'abitato del comune di Montecatini Terme ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: viale Rustichini fino a dove il viale cambia denominazione e assume quello di viale Diaz, poi una linea parallela al lato di levante di detto viale Diaz e da esso distante trenta metri, linea che prosegue con la medesima distanza dal lato di levante della via Bicchierai fino al bivio con corso Matteotti poi detto corso Matteotti passando per piazza del Popolo (inclusa); poi corso Roma, fino al bivio col viale Simoncini, e detto viale Simoncini fino al bivio col viale Rustichini.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza di Firenze curerà che il comune di Montecatini Terme provveda all'affissione della *Gaz-*

zetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° aprile 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Verbale della riunione tenuta dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia

Il giorno 8 settembre 1967 nei locali dell'Amministrazione provinciale di Pistoia si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

COMUNE DI MONTECATINI TERME - Proposta di tutela.

(*Omissis*).

Esaurita così la discussione generale e allontanatisi i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Montecatini, la proposta di tutela di parte dell'abitato di Montecatini Terme, che ha peculiare carattere di bellezza sia per la presenza di estesi giardini e parchi, sia per l'esistenza di esempi di edifici con caratteristiche architettoniche risalenti, parte alla fine del XVIII secolo, parte al periodo in cui era più viva la corrente decorativo-floreale che pur ha lasciato di sé esempi meritevoli di essere conservati quali testimonianze di un periodo di arte, fatti questi che fanno della zona in questione un complesso di cose immobili e spazi verdi, aventi valore estetico e tradizionale è approvata da tutti i commissari presenti che però invitano la Soprintendenza cui compete per legge la pratica applicazione del provvedimento di tener conto nel valutare la possibilità di concedere permessi di trasformazione del nucleo urbano di Montecatini sia di quanto prevede il piano regolatore comunale sia in particolare delle esigenze relative all'attività alberghiera del luogo.

(3470)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune località del comune di Lazise.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 maggio 1967, ha proposto di estendere il vincolo già imposto nel territorio del comune di Lazise con decreto ministeriale 19 maggio 1964, su alcune zone site ai margini della strada Verona-Lago alle località Mombinda, Saline e Mondragon;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lazise;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché si tratta di un complesso panoramico, in visione del lago di Garda, di grandissimo pregio paesaggistico per la costituzione geografica del terreno a dolcissimo andamento collinare ricco di faggi e di cipressi secolari, ulivi ed alberi di varie essenze;

Decreta:

Le località Mombinda, Saline e Mondragon site nel territorio del comune di Lazise hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da Casa Gasco (sulla strada Pacengo-Colà) a Madonna della Neve - a Bosco - a Cà dei Prati - Cà Nova - sulla strada provinciale Verona-Lazise includendo tutto l'abitato di Colà per un raggio di 700 mt. dal campanile della Chiesa parrocchiale. Inoltre viene incluso nel vincolo tutto il restante territorio comunale a nord della strada provinciale Verona-Lazise.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Lazise provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° aprile 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 10 del giorno 30 maggio 1967, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti apre la seduta e pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

4) LAZISE - Estensione del vincolo del territorio comunale. (*Omissis*).

Studiata la soluzione il presidente propone alla commissione di deliberare l'estensione del vincolo panoramico comprendendolo nei seguenti confini:

da Casa Gasco (sulla strada Pacengo-Colà) a Madonna della Neve - a Bosco - a Cà dei Prati - Cà Nova - sulla strada provinciale Verona-Lazise includendo tutto l'abitato di Colà per un raggio di 700 mt. dal campanile della Chiesa parrocchiale. Inoltre viene incluso nel vincolo tutto il restante territorio comunale a nord della strada provinciale Verona-Lazise.

La commissione constatato che le zone poste all'ordine del giorno sono bellezze naturali e panoramiche considerate come quadri naturali e punti di vista e di belvedere, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze, ne approva all'unanimità il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, comma quinto del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(3471)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1969.

Classificazione tra le provinciali e declassificazione a comunali di alcuni tratti stradali in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che la costruzione della strada di circonvallazione del comune di Corbetta in variante della strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino » ha determinato lo spostamento di quattro capisaldi di strade provinciali e la costruzione di due nuovi tronchi terminali di due di tali strade provinciali quali nuovi collegamenti alla circonvallazione stessa;

Visto l'atto 13 novembre 1967, n. 25734/3455, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto:

a) la classificazione a provinciale dei seguenti due nuovi tronchi:

1) dalla strada provinciale n. 238 « Robecco-Corbetta » ad innesto nuova strada di circonvallazione (strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino »), della lunghezza di km. 0+060;

2) dalla strada provinciale n. 226 « Corbetta-Cisliano » ad innesto nuova strada di circonvallazione (strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino »), della lunghezza di km. 0+343;

b) la declassificazione a comunale dei seguenti quattro tronchi di strade provinciali:

1) tronco della strada provinciale n. 226 « Corbetta-Cisliano », dalla via Cavour corrente in abitato di Corbetta all'incrocio con il tronco di nuova costruzione ed il vecchio tracciato, della lunghezza di km. 1+172;

2) tronco della strada provinciale n. 147 « Corbetta-Villapia », da piazza Beretta in abitato di Corbetta all'incrocio con la nuova circonvallazione, della lunghezza di km. 0+436;

3) tronco della strada provinciale n. 228 « Corbetta-Albairate » dalla via S. Sebastiano, corrente in abitato di Corbetta all'incrocio con la nuova circonvallazione. della lunghezza di km. 0+408;

4) tronco della strada provinciale n. 238 « Robecco-Corbetta » dall'incrocio con la via S. Sebastiano, corrente in abitato di Corbetta all'incrocio con il tronco di nuova costruzione ed il vecchio tracciato, della lunghezza di km. 0+204;

Visto il voto 15 ottobre 1968, n. 1482, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo, ed ha, altresì espresso il parere che:

1) venga provincializzata la strada di circonvallazione costruita a sud-est del comune di Corbetta in variante della strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino », da innesto attuale strada provinciale n. 147 a nord ad innesto strada provinciale n. 197 a sud;

2) che venga declassificato a comunale il tronco della strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino » dismesso a seguito della costruzione della variante succitata;

Ritenuto che le varianti alle strade provinciali sopra descritte possono essere classificate provinciali e che i tronchi di strada dismessi possono essere declassificati comunali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificati provinciali i seguenti tratti stradali:

1) dalla strada provinciale n. 238 « Robecco-Corbetta » ad innesto nuova strada di circonvallazione (strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino »), della lunghezza di km. 0+060;

2) dalla strada provinciale n. 226 « Corbetta-Cisliano » ad innesto nuova strada di circonvallazione (strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino »), della lunghezza di km. 0+343;

3) strada di circonvallazione a sud-est del comune di Corbetta, da innesto attuale strada provinciale n. 147 a nord, ad innesto strada provinciale n. 197 a sud.

Art. 2.

Sono declassificati dalla categoria delle strade provinciali e sono classificati comunali, entrando a far parte dell'elenco del comune di Corbetta (Milano) i tronchi di strada:

1) tronco della strada provinciale n. 226 « Corbetta-Cisliano », dalla via Cavour corrente in abitato di Corbetta all'incrocio con il tronco di nuova costruzione ed il vecchio tracciato, della lunghezza di km. 1+172;

2) tronco della strada provinciale n. 147 « Corbetta-Villapia », da piazza Beretta in abitato di Corbetta all'incrocio con la nuova circonvallazione, della lunghezza di km. 0+436;

3) tronco della strada provinciale n. 228 « Corbetta-Albairate » dalla via S. Sebastiano, corrente in abitato di Corbetta all'incrocio con la nuova circonvallazione, della lunghezza di km. 0+408;

4) tronco della strada provinciale n. 238 « Robecco-Corbetta » dall'incrocio con la via S. Sebastiano, corrente in abitato di Corbetta all'incrocio con il tronco di nuova costruzione ed il vecchio tracciato, della lunghezza di km. 0+204;

5) tronco della strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-S. Stefano Ticino », traversa interna dell'abitato di Corbetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.

Revoca su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Ulfe-Seafarmaco, sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti numeri 2621 e 2653 in data 26 agosto 1959 e 7 ottobre 1959, con i quali la ditta Ulfe-Seafarmaco fu autorizzata a produrre rispettivamente specialità medicinali chimiche purchè registrate nonchè preparati galenici limitatamente alle forme in fiale, sciroppi, polveri, gocce, soluzioni e supposte, nella propria officina farmaceutica sita in Torino, corso Vittorio Emanuele, 94;

Vista la comunicazione in data 23 luglio 1968, con la quale la ditta suindicata ha comunicato di aver cessato la propria attività in campo farmaceutico nella sede suddetta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, su rinuncia per trasferimento di officina in altra sede le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche purchè registrate nonchè preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Ulfe-Seafarmaco sita in Torino, corso Vittorio Emanuele, 94, concesse con decreti numeri 2621 e 2653 in data 26 agosto 1959 e 7 ottobre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(3482)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Classificazione tra le comunali di due strade in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di 2° grado per la trasformazione fondiaria della Bassa Friulana ha, fra l'altro, chiesto, ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione delle seguenti strade di bonifica:

1) « San Tommaso » dalla provinciale Carlino-San Giorgio al canale del consorzio di bonifica - km. 0+400;

2) « Viuttis » dalla via Levaduzza al canale del consorzio - km. 0+350,

dell'estesa complessiva di km. 0+750 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Viste le delibere 6 luglio 1963, numeri 77 e 78 del comune di Carlino;

Visto il voto n. 1421 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 settembre 1967, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione fra le comunali delle strade in parola;

Vista la deliberazione in data 10 luglio 1968, n. 40 del comune di Carlino;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dall'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e che, pertanto, le strade stesse possono essere classificate comunali a termini degli articoli 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km. 0+750 sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Carlino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3468)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carovigno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno (Brindisi), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carovigno (Brindisi), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno (Brindisi), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carovigno (Brindisi), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad integrare il regolamento della scuola per assistenti sanitarie visitatrici annessa alla scuola convitto professionale per infermiere dell'ospedale civile « Umberto I », di Ancona.

Con decreto n. 300.10.II/3/31005, in data 14 marzo 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, il regolamento della scuola per assistenti sanitarie visitatrici, annessa alla scuola convitto professionale per infermiere dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, è stato integrato con disposizioni concernenti il rapporto d'impiego del personale dipendente.

(3435)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, ad accettare un lascito

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1968, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla signora Maria Pia Cipriani in Boldrini con testamento olografo 29 marzo 1961, pubblicato a rogito del notaio dott. Franco Franchi il 9 novembre 1964, numero di repertorio 20869/7129.

(3491)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.992.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3632)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di Rovereto (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3557)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 233.863.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3559)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 685.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3560)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.451.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3562)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di Parolise (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.048.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3561)

Autorizzazione al comune di San Nicola La Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di San Nicola La Strada (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.181.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3563)

Autorizzazione al comune di Casalbuttano ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.339.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3564)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.467.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3565)

Autorizzazione al comune di Roccasecca dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di Roccasecca dei Volsci (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.547.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3566)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Guamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3633)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L.104.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3634)

Autorizzazione al comune di Nughedu Santa Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Nughedu Santa Vittoria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3635)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Pau (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3636)

Autorizzazione al comune di Rocca S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1969, il comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.209.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3637)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 29 luglio 1968 al 31 luglio 1968

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (*settore uova*), *validi dal* 29 *luglio* 1968 *al* 31 *luglio* 1968.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	7,90
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	87,20 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	87,20 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	369,70 (*c*)
	18	2. altre	»	101,10 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	177,90 (*e*)
	25	2. congelato	»	190,10 (*f*)
	28	3. essiccato	»	374,90 (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità europee.
(*b*) Se originarie da Romania o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*c*) Se originarie da Repubblica popolare cinese o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica popolare cinese o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.
(*g*) Se originario da Repubblica popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,90 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(12518)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1969, registro n. 11 Finanze, foglio n. 138, è stato dichiarato inammissibile per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, il ricorso straordinario presentato il 23 maggio 1967 dal 1° assistente Pace Raffaele avverso il decreto ministeriale 29 dicembre 1965, concernente l'approvazione della graduatoria di merito prevista dall'art. 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per il conferimento di posti nella carriera amministrativo-contabile dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(3438)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 11-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 11-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Ribaldi Luciano, con sede in Verona, via A. Scaligère n. 4, devono considerarsi fuori corso perchè la ditta predetta, cessata fin dal 1961, ha dichiarato di averli smarriti e di non poterli restituire a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(3412)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 73-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 73-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Dal Forno Bruno, con sede in Verona, via S. Vitale, n. 28.

(3413)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Lavello

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1969, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 282, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune di Lavello relativa alla creazione di una nuova zona industriale a carattere artigianale.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 marzo 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(3490)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa riforma fondiaria « Lenza », di S. Mauro Marchesato.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 marzo 1969, il dott. Giovanni Monizzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa riforma fondiaria « Lenza » di S. Mauro Marchesato, con sede in S. Mauro Marchesato (Catanzaro), in sostituzione del dottor Vincenzo Blotta, che ha rinunciato all'incarico.

(3399)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile fra reduci « La Rocca », con sede in Viterbo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 marzo 1969, il rag. Libero Giorgi, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile fra reduci « La Rocca », con sede in Viterbo, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Bernardino Papini, deceduto.

(3398)

Scioglimento della società cooperativa « L'incremento edile », con sede in Ostia Lido

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa « L'incremento edile », con sede in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Formica in data 26 settembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Borgato Riccardo.

(3256)

Scioglimento della società cooperativa « Sant'Andrea », con sede in Andrano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1969, la società cooperativa « Sant'Andrea », con sede in Andrano (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 21 ottobre 1953, repertorio 27484 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del ragionier Antonio Penza.

(3504)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carovigno, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 18 aprile 1969 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carovigno (Brindisi), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Andrea Crapanzano è nominato commissario straordinario ed i signori: dott. Giuseppe Guida; Mario Cozzolino; avvocato Angelo Quitadamo, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Carovigno, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carovigno (Brindisi), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Governatore: CARLI

(3660)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a quattro posti di operaio permanente, qualifica: buttero (categoria 1ª/C) nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico approvato con regio decreto 2 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro n. 41, foglio n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1962, registro n. 4, foglio n. 135, con il quale è stata determinata la pianta organica degli operai dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale è stata modificata la pianta organica degli operai dell'amministrazione universitaria;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Considerato che sono state osservate le percentuali riservate alle categorie privilegiate, a norma delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di operaio permanente qualifica: buttero (categoria 1/c) nel ruolo dei salariati dello Stato dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35. Si prescinde dal limite massimo di età per i salariati di ruolo dello Stato;

c) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) sia di sana e robusta costituzione fisica tale anche da garantire l'attitudine a svolgere i mestieri di cui al precedente art. 1;

e) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI) entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) l'iscrizione nelle liste elettorali, con l'indicazione del comune di iscrizione, oppure se di età inferiore agli anni ventuno, di non essere incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali;

7) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) l'idoneità fisica all'impiego;

12) qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i salariati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero della pubblica istruzione, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, documenti attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, esclusi i salariati di ruolo dell'amministrazione universitaria, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine stessa di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento degli studi elementari.

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo di L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, il certificato di idoneità fisica all'im-

piego deve contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa, e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 400 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 400.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al primo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione, o presso altre amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti all'art. 5 rispetto al termine prescritto quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici spettanti dall'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6 rispetto al termine previsto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Le commissioni giudicatrici, composte ai sensi delle disposizioni in vigore, saranno nominate con successivi decreti ministeriali.

Art. 9.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti sarà accertato mediante l'esecuzione di un esperimento pratico.

La commissione giudicatrice esprimerà in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica dell'attitudine professionale e al rendimento e formando fra essi, in tal modo, una graduatoria.

La prova pratica suddetta non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sedici ventesimi.

Art. 10.

Il Ministero comunicherà agli interessati la località, il giorno e l'ora in cui si effettuerà la prova pratica del concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esso.

Del diario della prova sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

I candidati dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai salariati di ruolo dell'amministrazione universitaria che risultino vincitori del concorso per il passaggio a categorie superiori ai sensi dell'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, verrà attribuito il trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento alla data del collocamento nella nuova categoria.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1967

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1969
Registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 230

(3272)

Rettifica del bando dei concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1969 su posti riservati a discipline tenute per incarico da almeno nove anni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 31 marzo 1969, con il quale è stato bandito, tra altri, il concorso alla cattedra di « Etnografia del l'Asia e dell'Africa » per l'Istituto universitario orientale di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, n. 1257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 dicembre 1968, con il quale lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli è stato modificato, tra l'altro, nel senso che la denominazione dell'insegnamento di etnografia dell'Asia e dell'Africa, indicato al n. 2) dell'art. 23 dello statuto stesso, è mutata in quella di « etnologia »;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 marzo 1969, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che, per l'anno 1969, per l'Istituto universitario orientale di Napoli, è bandito il concorso alla cattedra di « etnologia » (già etnografia dell'Asia e dell'Africa), anzichè alla cattedra di etnografia dell'Asia e dell'Africa.

Roma, addì 19 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3763)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di trecentonovanta ufficiali di complemento della Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di ufficiali di complemento dei seguenti Corpi, Arma e ruoli dell'Aeronautica militare per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

Arma aeronautica, ruolo servizi	posti n. 140
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	» 10
ruolo chimici	» 5
ruolo fisici	» 5
ruolo assistenti tecnici	» 190
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	» 10
ruolo amministrazione	» 20
Corpo sanitario aeronautico	» 10

Qualora i posti messi a concorso per un ruolo non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altri ruoli in aumento dei posti in essi messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che abbiano compiuto un periodo di almeno tre mesi di servizio di prima nomina, ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali nonchè fornito un sufficiente rendimento, durante il servizio prestato;

b) gli ufficiali di complemento, appartenenti ai ruoli indicati al precedente art. 1, che al termine del servizio di prima nomina siano stati trattenuti in servizio, abbiano prestato servizio continuativo da trattenuti ed abbiano dimostrato di possedere sufficienti qualità militari e tecnico professionali, nonchè fornito un sufficiente rendimento durante il servizio prestato.

Ogni ufficiale partecipa al concorso nel ruolo al quale appartiene.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Il periodo di servizio prestato dai candidati di cui alla lettera *b*) del presente articolo nel grado di ufficiale, escluso quello corrispondente al servizio di prima nomina, è computato ai fini della ferma volontaria di cui sopra.

Il periodo minimo di tre mesi di servizio, di cui alla lettera *a*) del presente articolo, deve intendersi riferito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione dei candidati di cui al precedente art. 2, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica, 2ª Divisione concorsi, 2ª Sezione, 00100 Roma, entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare sulla domanda (vedi allegato n. 1):

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione militare (Arma o Corpo, ruolo e specialità di appartenenza, data di inizio del servizio militare nell'Aeronautica militare, data di inizio e di compimento del servizio di ufficiale di complemento di prima nomina; i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti dovranno inoltre dichiarare la data di inizio del periodo di trattenimento e dichiarare di aver prestato servizio continuativo da trattenuti).

I candidati dovranno altresì impegnarsi a vincolarsi alla ferma volontaria di anni cinque, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Nella domanda i candidati dovranno precisare l'ente presso il quale prestano servizio ed il loro recapito, sia civile che militare, comprendente il numero di codice di avviamento postale, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª Divisione concorsi, 2ª Sezione, 00100 Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dei candidati, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

Alla domanda i candidati dovranno allegare:

a) dichiarazione rilasciata dal dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 2).

A tal fine il dirigente del servizio sanitario dell'ente di appartenenza, dovrà sottoporre a visita il candidato stesso;

b) attestati comprovanti i corsi di specializzazione superati od in atto frequentati, ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare, durante il servizio di ufficiale di complemento. Gli attestati dovranno indicare oltre alle generalità dei candidati, la denominazione precisa dei corsi, le date dell'inizio e del termine dei corsi stessi.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati sui documenti matricolari, essi dovranno invece essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati.

Nel caso si tratti di corsi che i candidati stiano frequentando, essi dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi si stanno effettuando;

c) documenti in carta legale che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande o documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi dai quali i candidati dipendono una relazione concernente la posizione militare, i servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale di complemento, le qualità militari e quelle tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi (vedi allegato n. 3).

Tale relazione dovrà essere compilata e firmata dall'autorità dalla quale il candidato dipende per il suo impiego e dovrà essere revisionato dal comandante di Corpo.

In base alle qualità dimostrate dal candidato ed al rendimento fornito dal candidato stesso, la relazione dovrà concludersi con uno dei seguenti giudizi: ottimo - buono - sufficiente - insufficiente.

Il giudizio dovrà essere espresso sia dal compilatore che dal revisore della relazione. In caso di contrasto tra i giudizi finali, sarà preso in considerazione quello del revisore che dovrà - però - precisare i motivi del dissenso.

Art. 5.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque avverrà nell'ordine della graduatoria di ciascun ruolo formata da una apposita commissione nominata con successivo decreto.

La predetta graduatoria sarà formata sommando i punteggi assegnati ai seguenti titoli posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso:

a) per i servizi prestati dai candidati dopo la nomina ad ufficiali di complemento, le qualità militari e tecnico professionali, nonchè il rendimento dei candidati stessi, punti da 1 a 15, secondo criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice;

b) per la frequenza di corsi di specializzazione ai quali i candidati siano stati inviati da un ente dell'Aeronautica militare, durante il servizio di ufficiale di complemento, punti 1 per ogni mese di frequenza o frazione di mese superiore a giorni quindici.

Tale punteggio sarà attribuito sia ai candidati che abbiano superato gli esami di fine corso, sia ai candidati che frequentino i corsi di cui trattasi.

Il predetto punteggio non dovrà essere invece attribuito ai candidati dimessi, per qualsiasi motivo, dai corsi di specializzazione di cui sopra o nel caso si tratti di corsi per i quali non siano previsti esami finali;

c) per il superamento degli esami finali dei corsi di specializzazione di cui alla precedente lettera *b*), punti da 1 a 5, secondo i criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti dalla commissione giudicatrice.

I punteggi di cui alle lettere *b*) e *c*) sono cumulabili. Sono altresì cumulabili i punteggi da attribuire per la frequenza o il superamento di esami finali di diversi corsi di specializzazione.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

Il Ministro può escludere con decreto motivato dal concorso e dall'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque quei candidati che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque decorre dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina e sarà concessa, nel limite dei posti indicati dal precedente art. 1, ai candidati in possesso dei requisiti richiesti, nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 6.

I candidati classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto all'ammissione alla ferma di cui sopra

I candidati che, successivamente alla domanda di partecipazione al concorso e prima dell'emanazione nei provvedimenti di concessione della predetta ferma, vengono collocati, per qualsiasi motivo, in congedo, saranno esclusi dalla ferma stessa ed i posti rimasti vacanti potranno, a giudizio insindacabile del Ministero, essere coperti dai candidati che seguono nell'ordine della graduatoria.

Il Ministro, in caso di rinuncia alla ferma di cui trattasi, da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, potrà altresì coprire, seguendo l'ordine della graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art 8.

Gli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di anni cinque, potranno chiedere di esserne prosciolti Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento della ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

Art. 9.

Al termine della ferma di cinque anni, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso del proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali hanno il diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1969
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 313

ALLEGATO N. 1

Modello della domanda
(carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Viale dell'Università n. 4. — 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .), chiedo di partecipare al concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque bandito con decreto ministeriale . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . nell'anno . .;

di appartenere al (3) . . . .;

di aver iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (4) . . . .;

di aver iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . . . e di compiere (e non compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . . .;

di essere stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina e di aver prestato servizio continuativo fino alla data odierna, il trattenimento in servizio scade il (5) . . . .;

di prestare servizio presso (6) . . . . codice postale . . . . .;

di avere il seguente recapito militare (6) . . . . . codice postale . . . . .;

di avere il seguente recapito civile (6) . . . . . codice postale . . . .

Io sottoscritto mi impegno a vincolarmi alla ferma volontaria di anni cinque di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del servizio di prima nomina.

Allego i seguenti documenti:

1) . . . .
2) . . . .

Firma . . . .
(Per esteso, grado, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Indicare l'Arma o Corpo, il ruolo e la specialità di appartenenza.

(4) Allievo a ferma volontaria, allievo ufficiale di complemento, sottotenente di complemento, ecc.

(5) Solo per i candidati che siano ufficiali di complemento trattenuti in servizio.

(6) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente, tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito militare e civile, con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.

(7) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, o da un notaio, o dal comandante di Corpo.

ALLEGATO N. 2

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .), il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . . . li . . . . .

Il dirigente il servizio sanitario

. . . .

(1) Indicare il grado, l'Arma o Corpo, ruolo e specialità, il cognome e nome del candidato.

ALLEGATO N. 3

(Timbro dell'ente)

RELAZIONE

prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale . . . del concorso di ammissione alla ferma volontaria di anni cinque, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 371 (da servire esclusivamente ai fini del concorso stesso):

1) posizione militare del candidato:

a) il (1) . . . ;

b) ha iniziato il servizio militare nell'Aeronautica militare in qualità di (2) . . ;

c) ha iniziato il servizio di prima nomina da ufficiale di complemento il . . ;

d) compirà (o ha compiuto) il predetto servizio di prima nomina il . . ;

e) è stato trattenuto in servizio (di autorità o a domanda) al termine del servizio di prima nomina od ha prestato servizio continuativo fino alla data odierna.

Il trattenimento in servizio scade il (3) . . ;

2) servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale di complemento dell'Aeronautica militare: (4);

3) qualità militari dimostrate dal candidato: (5);

4) qualità tecnico professionali dimostrate dal candidato: (6);

5) rendimento fornito dal candidato: (7).

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato meritevole della seguente classifica (8) . . . . .

. . . . li . . . . . .
(data)

Il compilatore

. .

(Timbro e firma del compilatore)

Visto la suesposta relazione giudico il candidato meritevole della seguente classifica (9) . . . .

. . . li . . . . . .
(data)

Il revisore

. . . .

(Timbro e firma del revisore)

(1) Indicare il grado, l'Arma o Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2) Indicare il grado iniziale del candidato: allievo a ferma speciale, ufficiale di complemento, sottotenente, ecc.

(3) La lettera *e*) riguarda solo gli ufficiali trattenuti.

(4) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione, ed eventualmente quelle in precedenza espletate desunte dal libretto personale del candidato stesso.

(5) Esporre in breve sintesi le qualità fisiche, morali, di carattere e disciplinari, precisando le eventuali punizioni disciplinari.

(6) Esporre in breve sintesi le qualità tecnico professionali del candidato.

(7) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato.

(8) Ottimo - Buono - Sufficiente - Insufficiente.

(9) In caso di contrasto con il giudizio del compilatore, il revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(3326)

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno dei professori dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di geometria analitica con elementi di proiettiva;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di geometria analitica con elementi di proiettiva.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Per i viaggi che i concorrenti debbano eventualmente compiere presso la sede degli esami, ove chiamati alla prova attitudinaria di cui al presente articolo, non compete alcun rimborso spese.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) avere compiuto il 18° anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione) non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio, l'università o l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione o, in caso diverso,

7-*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego pubblico

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovano alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

Nella domanda dovranno altresì essere elencati i documenti allegati (cfr il successivo art. 4).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica;

4) copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo, da rilasciarsi dall'amministrazione cui appartengono, dal quale risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè i giudizi espressi dalle autorità gerarchiche sul servizio stesso;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

il comandante dell'Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di università e di istituti universitari dello Stato, insegnanti della materia messa a concorso o di materie affini, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 6 del regio decreto del 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 2 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione) nel termine di trenta giorni - stabiliti a pena di decadenza dal titolo di preferenza - decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio — a pena di decadenza — di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) diploma di laurea, o copia autentica del medesimo;

6) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio e che è stato eseguito l'accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio e del lavoro, nonchè gli invalidi civili dovranno, invece, produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, che contenga l'indicazione della natura e del grado dell'invalidità, con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli alla salute ed incolumità dei colleghi di lavoro ed alla sicurezza degli impianti;

7) documento militare (per i soli candidati di sesso maschile):

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente:

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della loro presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che siano in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili o di operai di ruolo, sono tenuti a far pervenire, entro lo stesso termine — avente carattere di perentorietà — di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7) del presente articolo);

5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali vien fatto riferimento.

Art. 10.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà il grado e l'anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 19 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1969
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 148

ALLEGATO N. 1

(Modello domanda di ammissione)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Via XX Settembre.
00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . . a . . . . . . e residente a . . . . chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di professore straordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale . . . .

A tal fine dichiara sotto personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .

(3) . . . . ;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . conseguito il . . presso . . .

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione (5);

di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . . . .

Il sottoscritto dichiara, altresì, di:

essere residente nel comune di . . . . alla via . . (7);

(8) . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti: (9) . . . .

(Data) . . . .

Firma

. . . .

(Autenticazione della firma)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Se non iscritto nelle liste elettorali indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate;

(4) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza;

(5) In caso diverso indicare i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

(6) Per i soli candidati di sesso maschile.

(7) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trova alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

(8) Se il candidato è impiegato dello Stato, dovrà indicare se è di ruolo o non di ruolo, l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

(9) Specificare i documenti indicati nell'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO

Categorie degli aventi titolo a preferenza a parità di merito e relativi documenti dimostrativi

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornati in ogni sua parte;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornato in ogni sua parte;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione in bollo rilasciata dall'autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (competente sezione provinciale);

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra ed attestante l'iscrizione all'elenco generale degli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio documenteranno la loro condizione presentando un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) ed i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) 1) le vedove di guerra non rimaritate comproveranno la loro condizione esibendo l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio comproveranno la loro condizione esibendo una dichiarazione in carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

3) le vedove dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato in carta bollata della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei militari caduti in guerra, dei civili caduti per fatto di guerra e dei caduti per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

u) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

v) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera u), rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

w) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

x) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero — ove trattisi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

(3418)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Vitaliti dott. Antonino, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Membri:

Conserva prof. Giovanni, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « V. Gioberti » di Roma;

Scalzo prof. Antonio, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma;

Cordelli dott. Mario, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Tenore dott. Francesco, ispettore generale del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Stelio Gagliano, direttore di sezione del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1968
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 318

(3442)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova, fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958 n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 77, con il quale è stato indetto un

pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in economia e commercio, scienze economico-marittime, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, scienze coloniali, sezioni magistrali di economia e diritto, sezioni di computisteria e ragioneria dello Istituto superiore di Venezia;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Tomasini prof. dott. Lorenzo, consigliere di amministrazione.

Membri:

Resta prof. Manlio, docente di università;
Gasperoni prof. Nicola, docente di università;
De Dominicis dott. Mario, ispettore capo superiore;
Palmiotti dott. Luciano, ispettore capo superiore.

Segretario:

Roscetti dott. Giuliano, ispettore principale.

Roma, addì 13 marzo 1969

Il direttore generale: FIENGA

(3291)

Nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova, fra laureati in giurisprudenza e titoli affini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 74, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 76, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali e sindacali, scienze diplomatiche e consolari, sociologia;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Mocci dott. Antonino, direttore di 1ª classe.

Membri:

Scoca prof. Franco, docente universitario;
Gera prof. Giovanni, docente universitario;
de Campora dott. Gaetano, ispettore capo superiore;
Rolandi dott. Carlo, ispettore capo superiore.

Segretario:

Federico dott. Lelio, ispettore principale.

Roma, addì 13 marzo 1969

Il direttore generale: FIENGA

(3290)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile aventi sede nella Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, n. 2889, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Calabria, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31448;

Considerato che il prof. Edoardo Orabona, nominato membro della commissione predetta, ha declinato l'incarico a causa di sopravvenuti inderogabili impegni;

Ritenuto che occorre in conseguenza provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Guido Sarà, libero docente di scienza delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Edoardo Orabona.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1969
Registro n. 4, foglio n. 164

(3492)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Integrazione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11 del 6 febbraio 1969 con cui si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1967;

Considerato che nel testo di detto decreto è stato per errore materiale omesso il componente di cui all'art. 12, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Ritenuto di dover in conseguenza integrare il precedente provvedimento;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui in premessa è composta, oltre che dal presidente, dai membri e dal segretario nominati nel proprio decreto n. 11 del 6 febbraio 1969, dal componente dott. Valfredo Ciuti, direttore di sezione della prefettura di Siena.

Siena, addì 31 marzo 1969

Il medico provinciale: SACCHETTI

(3446)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.